

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI INVERNALI STAGIONE 2015-2016. SERVIZIO INVERNALE FORFETTARIO SULLE STRADE PROVINCIALI LOTTO 33 SP 1 DELLE VALLI DI LANZO DAL KM 9+600 AL KM 31+200, SP1 DELLE VALLI DI LANZO DIR. 3 DAL KM 0+000 AL KM 0+950, SP 1 DELLE VALLI DI LANZO DIR. 3/A DAL KM 0+000 AL KM 0+250.

C.I.G.: 63970379EC

Importo contrattuale netto: € 60.279,53=

Impresa affidataria: A.T.I. MILANO LUCA\ORCO SERVICE S.N.C. con sede c/o la capogruppo in San Giorgio Canavese (TO) Vicolo Palestro, 7.

P R E M E S S O

- Che con decreto del Vice sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 325-22787 del 04/09/2015 dichiarato immediatamente eseguibile, in seguito alla scadenza degli appalti quinquennali, dei servizi invernali forfettari ed a misura lungo le strade provinciali, aggiudicati a seguito di gare ad evidenza pubblica, sono stati espressi in particolare i seguenti indirizzi:

- di procedere con la massima tempestività ricorrendo, ove necessario, alla proroga dei contratti in essere, ovvero con procedure negoziate;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 691-28044 del 21/09/2015 è stato autorizzato l'affidamento dei servizi invernali stagione 2015/2016 ai sensi dell'art. 57 comma 2) lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i mediante procedure negoziate con affidamento diretto alle imprese già aggiudicatrici dei contratti relativi alle stagioni 2010-2015,

agli stessi prezzi, patti e condizioni dei medesimi;

- che con successivo decreto del Vice sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 365-28606 del 01/10/2015 la spesa complessiva è stata aumentata dall'importo iniziale di euro 1.530.000,00 ad euro 4.918.450,74;
- che per il lotto 33- con determinazione del Dirigente del servizio Contratti n. 128-36684 del 18/10/2010 – l'appalto venne aggiudicato all'**A.T.I. MILANO LUCA\ORCO SERVICE S.N.C. con sede c/o la capogruppo in San Giorgio Canavese (TO) Vicolo Palestro, 7**, la quale offrì un ribasso del 22,654%;
- che il relativo contratto venne stipulato in data 27/01/2011 al n. 13723 di repertorio e registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 36 in data 07/02/2011 per importo netto contrattuale di euro 301.397,68=.
- che con nota prot. n. 118400 del 20/08/2015 è stata richiesta all'A.T.I. già aggiudicataria del contratto principale la disponibilità ad eseguire il servizio nella stagione invernale 2015/2016, per l'importo di euro 60.279,53=, agli stessi prezzi, patti e condizioni già in vigore;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 903-30439 del 30/10/2015, il servizio invernale forfettario sulle strade provinciali lotto 33 SP 1 delle Valli di Lanzo dal km 9+600 al km 31+200, SP1 delle Valli di Lanzo dir. 3 dal km 0+000 al km 0+950, SP 1 delle Valli di Lanzo dir. 3/a dal km 0+000 al km 0+250. Stagione 2015/2016, è stato affidato – agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto d'appalto rep. n. 13723/2011- per un importo netto contrattuale di Euro 60.279,53= all' **A.T.I. MILANO LUCA\ORCO SERVICE S.N.C. con sede c/o la capogruppo in San Giorgio Canavese (TO) Vicolo Palestro, 7**, la quale con

- nota prot. n. 124874 del 08/09/2015 ha confermato la propria disponibilità;
- che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici (dove è confluito il precedente Servizio Esercizio Viabilità, a seguito di riorganizzazione dell'Ente) Ing. Sandro Petruzzi;
 - che il RUP in data 19/02/2016 con nota prot. n. 21757 ha comunicato che, alla data attuale non sono presenti convenzioni attive in CONSIP né nella centrale di Committenza regionale, né nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, né è stata attivata idonea piattaforma dalla stazione appaltante, (all. A);
 - che con la medesima nota è stato individuato il Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nella persona del Geom. Benedetto Silvestri;
 - che sia il Direttore dell'Esecuzione che il Responsabile Unico del procedimento hanno rilasciato apposite dichiarazioni sostitutive ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., dell' art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. in materia di anticorruzione;
 - che per la stipulazione del contratto sono state espletate le verifiche in merito ai requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e i certificati sono in corso di validità;
 - che i DURC on line sono stati rilasciati in data 11/01/2016 dallo sportello unico dell'Inail con il numero di protocollo 2109907 per l'impresa Orco Service s.n.c. e in data 30/03/2016 dallo sportello unico dell'Inail prot. n. 3257539 per l'impresa Milano Luca, sono regolari e depositati agli atti;
 - che l'A.T.I. citata ha costituito un'appendice alla polizza fideiussoria n.

000005009021336775 con numero 1000018813, del 10/12/2015 dalla Fata Assicurazioni S.p.a. (Agenzia G. 134 Canavese e Valle d'Aosta) per il periodo 30/07/2015- 30/07/2016;

- che si è proceduto in data 19/01/2016 ad effettuare la pubblicità prevista dagli artt. 66 e 124 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

- che i servizi in argomento sono stati finanziati così come dettagliatamente indicato nelle determinazioni dirigenziali n. 903-30439 del 30/10/2015 e n. 4204/2016.

- che con nota prot. n. 21757 del 19/02/2015 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che i servizi in oggetto sono stati consegnati in data 01/11/2015 (all. A).

QUANTO SOPRA PREMESSO T R A

La Città Metropolitana di Torino rappresentata dal Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Sandro PETRUZZI nato a Potenza il 31/03/1971 - in qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino ed in esecuzione del Decreto del Vice sindaco Metropolitano n. 503-37953 del 27/11/2015 e del Decreto del Consigliere delegato M. Carena n. 601-43135 del 29/12/2015 - domiciliato in c.so Inghilterra, 7-Torino;

E

Il Sig. Luca Milano nato a Ivrea (TO) il 21/06/1976 in qualità di titolare dell'impresa individuale Milano Luca capogruppo dell'a.t.i. MILANO LUCA\ORCO SERVICE S.N.C. (costituita con scrittura privata autenticata a rogito Dott. Antonio Forni notaio in Caluso n. 98328 di rep. in data 26/07/2010 allegata al contratto 13723\2011 di repertorio) domiciliato per la

carica presso la sede della capogruppo in San Giorgio C.se (TO) Vicolo Palestro 7.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La Città Metropolitana di Torino, come sopra rappresentata conferma l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida all'A.T.I. MILANO LUCA\ORCO SERVICE S.N.C. con sede c/o la capogruppo in San Giorgio Canavese (TO) Vicolo Palestro, 7, il servizio invernale forfettario sulle strade provinciali lotto 33 SP 1 delle Valli di Lanzo dal km 9+600 al km 31+200, SP1 delle Valli di Lanzo dir. 3 dal km 0+000 al km 0+950, SP 1 delle Valli di Lanzo dir. 3/a dal km 0+000 al km 0+250. Stagione 2015/2016, della cui consegna preventiva si prende atto ad ogni effetto giuridico e contrattuale.

Art. 3

Il contratto deve intendersi stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto d'appalto stipulato in data 27/01/2011 al n. 13723 di repertorio e registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 36 in data 07/02/2011.

Si richiamano la determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 903-30439 del 30/10/2011 e gli elaborati già sottoscritti in occasione della stipula del citato atto, compreso il D.U.V.R.I. (vedasi allegato A).

Art. 4

L'importo netto contrattuale risulta essere di euro 60.279,53=.

Art. 5

L'A.T.I. come sopra rappresentata, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di essersi attenuta, per i servizi già eseguiti e di attenersi, per quelli ancora da eseguire alla esatta osservanza di tutte le prescrizioni dei citati elaborati tecnici allegati al contratto principale d'appalto che, in segno di accettazione, vengono qui espressamente richiamati ad eccezione della determinazione del Servizio Esercizio Viabilità n. 903-30439 del 30/10/2011 che in tale occasione - oltre che richiamata - viene anche sottoscritta dall'appaltatore.

Art. 6

L' A.T.I., come sopra rappresentata, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede del competente servizio in C.so Inghilterra, 7 Torino.

Art. 7

Le parti danno atto, che la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva come previsto dal

combinato disposto dell'art.1 c. 3 e c.13 del D.L. 95/2012 così come convertito in Legge 135/2012.

Art. 8

Per il presente contratto la revisione dei prezzi e' consentita nei termini previsti dall'art. 115 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. fatto salvo quanto indicato negli elaborati a corredo del contratto principale.

I pagamenti, saranno effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria civica della Città Metropolitana di Torino - Unicredit S.p.a. Sportello 08162, via Bellezia 2 – Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana di Torino, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17/12/2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'A.T.I. ha sottoscritto apposite dichiarazioni depositate in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.

Si richiamano l'applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. 19/06/2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2015, n. 125 il presente contratto, viene perfezionato in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163 comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

Art. 9

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 10

Per quanto attiene al Subappalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11

L'impresa e' obbligata all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (Legge 12.03.1999, n. 68).

Art. 12

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 13

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni, vigenti in materia, nonché quant'altro disposto dagli elaborati a corredo del contratto principale. Si dà atto che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett.e) del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i per il presente contratto non e' richiesta la documentazione in materia di antimafia.

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa affidataria.

Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad IVA ed ai

sensi dell'art. 5, comma 2°, e dell'art. 1 lett. B della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 la suesposta scrittura e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta di bollo sul presente originale informatico è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23.01.2004 ora abrogato da D.M. 17.06.2014 art. 6, su comunicazione n. prot. 022878 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate Torino 1 in data 07/02/2013, nella misura di euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima All. A al D.P.R. 26/10/1972 n. 642. e s.m.i.

Allegati: A) Nota prot. n. 21757 del 19/02/2016.

I codici fiscali delle parti contraenti sono i seguenti:

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO: 01907990012;
- Milano Luca : MLNLCU76H21E379K
- Orco Service s.n.c.: 03123430013.

A seguito dell'apposizione su tale atto - redatto in forma elettronica - della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertoriatura, dal Segretario Generale o da suo sostituto.